



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 7 febbraio 2024 n.19

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 3, comma 23 della Legge 15 settembre 2023 n.132;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.44 adottata nella seduta del 30 gennaio 2024;
Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

MODIFICHE AGLI ARTICOLI 197 E 198 DEL CODICE PENALE – APPROPRIAZIONE INDEBITA E AMMINISTRAZIONE INFEDELE

Art. 1

(Modifiche all'articolo 197 del Codice Penale)

1. L'articolo 197 del Codice Penale e successive modifiche è così sostituito:

“Art. 197

(Appropriazione indebita)

- Chiunque indebitamente fa sua la cosa mobile altrui, della quale ha il possesso a qualsiasi titolo, è punito, a querela dell'offeso, con la prigionia e la multa a giorni di secondo grado.
- Si applica la prigionia di primo grado o la multa a giorni di secondo grado, se l'appropriazione ha per oggetto cose di tenue valore o da altri smarrite o costituenti tesoro ovvero cose delle quali l'agente è venuto in possesso per errore, caso fortuito o forza maggiore.
- Si procede d'ufficio se il fatto è commesso da un amministratore, esattore, custode, curatore ovvero da chiunque presta la propria opera ad altri e si applicano la prigionia di secondo grado, la multa a giorni di terzo grado e l'interdizione di quarto grado dall'incarico di tutore o curatore, dalla professione o dall'arte.
- Si procede d'ufficio se il fatto, da chiunque commesso, abbia arrecato danno allo Stato, a società da esso partecipate, ad enti pubblici o ad istituti bancari o finanziari; a tali fattispecie si applica la prigionia dal secondo al quarto grado, in considerazione della rilevanza dell'entità del danno economico arrecato, la multa a giorni di terzo grado e l'interdizione di quarto grado dai pubblici uffici e dai diritti politici.”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 198 del Codice Penale)

1. L'articolo 198 del Codice Penale è così sostituito:

“Art. 198

(Amministrazione infedele)

1. I tutori, i curatori, gli amministratori, i direttori, i liquidatori di società ed ogni altro amministratore di patrimonio privato, i quali, fuori dai casi previsti dall'articolo 197, per procurare a sé o ad altri un vantaggio, compiono atti che siano di danno al patrimonio amministrato, sono puniti con la prigionia di secondo grado o con la multa a giorni di terzo grado.
2. Se il fatto è commesso in danno dello Stato, di società da esso partecipate, di enti pubblici o di istituti bancari e finanziari si applica la prigionia dal secondo al quarto grado, in considerazione della rilevanza dell'entità del danno economico.”.

Art. 3

(Disposizioni finali)

1. E' abrogato il Decreto Delegato 7 novembre 2023 n.161.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto delegato si applicano a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione della sua ratifica.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 7 febbraio 2024/1723 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Filippo Tamagnini – Gaetano Troina

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Gian Nicola Berti